



MASSIMATA

Italy 115

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 1662/87

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep.

SEZIONI UNITE CIVILI

010151

Composta dagli Ill. m. Mag. Magistrati:

Ud. 29.3.90

Dott. Ferdinando ZUCCHETTI e ALLI FONSECA

- Primo Presidente

Dott. Gaetano CAROTENUTO - Pres. di Sez. -

» Alberto ZAPPULLI

» Mauro SAMMARTINO - Consigliere -

Rel.

» Onofrio FANELLI

17 MAG. 1990

» Giuseppe CATURANI

» Romano PANZARANI

» Antonio IANNOTTA

Depositato in Cancelleria

» Raffaele NUOVO

Roma, il 18 OTT. 1990

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1662/87 del R.G. AA.CC.,

proposto

da

1936

GRI-SETTIMO & FIGLI S.n.c., elettivamente domicilia-

to in Roma, Via Tommaso Salvini n. 2/A, presso lo

studio dell'avv. Stefano Coen, rappresentato e dife-

so dall'avv. Enzo Volli, giusta delega a margine

del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

PIK VZROVEC MESNA INDUSTRIJA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,
Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio del-
l'avv. Filippo Biamonti, che la rappresenta e difen-
de unitamente all'avv. Giulio Dimini, giusta dele-
ga a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE

nonchè

KRMIVA RADNA ORGANIZACIJA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma,
Via G. Ferrari n. 2, presso lo studio dell'avv.to
Errico Colesanti, che la rappresenta e difende uni-
tamente all'avv.to Danilo Pieri, giusta delega a
margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE

nonchè a seguito di ordinanza dibattimentale in
data 16.3.1989, per integrazione del contradditto-
rio nei confronti della Granexport

INTIMATA

Per regolamento preventivo di giurisdizione, in re-
lazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Trieste, instaurato con atto di citazione notifi-
cato il 16.9.85.

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 29.

3.1990, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel.

dr. Sammartino;

Udito l'avv. Bramonti;

Udito il F.M., nella persona del dr. Anatucci, Avv. Generale, presso la Corte Suprema della Cassazione, che ha concluso: in via principale inammissibilità, in subordine giurisdizione italiana per la Granexport; difetto di giurisdizione del giudice italiano per le altre due società.

PROCESSO E MOTIVI

Considerato che la S.n.c. "GRI-SETTIMO & FIGLI" di Ugo e Cesare GRI, con sede in Valvasone, chiese al tribunale di Trieste di condannare le società jugoslave "PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA", "KRMIVA RADNA ORGANIZACIJA" e "GRANEXPORT ENTERPRISE" al risarcimento dei danni per inadempimento a tre rispettivi e separati contratti di vendita di mais per uso zootecnico;

che, mentre la "GRANEXPORT" si rese contumace, le altre due società eccepirono - fra l'altro - il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto nei rispettivi contratti era contenuta una clausola compromissoria, in base alla quale la competenza era attribuita alla

"Corte arbitrale del Commercio Estero" presso la
"Camera ECONOMICA DI JUGOSLAVIA", con sede in
Belgrado;

che la società attrice ha, in corso di
causa, proposto istanze di regolamento, assumendo
che la giurisdizione spetta al giudice italiano
oltre che nei confronti della GRANEXPORT (mancan-
do, nel contratto con essa stipulato, una qualsia-
si clausola compromissoria, e sussistendo tutti i
presupposti d'applicabilità dell'art. 4 c.p.c.:
obbligazione sorta e da eseguirsi in Italia) anche
nei confronti della soc. "PIK" e della "KRMIVA; e
ciò per ragioni di commissione (essendo stata
chiesta la condanna di tutt'e tre le convenute in
solido ed essendo stati dedotti in causa, per
ognuna delle società costitutesi, un secondo
contratto di vendita di analogo oggetto privo di
clausola compromissoria);

che le società "PIK" e "KRMIVA" hanno
depositato separati controricorsi;

che all'udienza del 16 marzo 1989 la
corte ha ordinato l'integrazione del contradditto-
rio nei confronti della "GRANEXPORT", da effet-
tuarsi entro 60 giorni da tale data;

che all'udienza odierna, risultando che

il ricorso per regolamento è stato notificato - in
recusione della predetta ordinanza - a norma della
Convenzione italo-jugoslavia per la reciproca
assistenza in materia civile e amministrativa del
3 dicembre 1960 (resa esecutiva con L.
n.1368/1962), mediante l'inoltro dell'atto al
Segretariato di Stato alla Giustizia competente
della Jugoslavia tramite il Ministero di Grazia e
Giustizia, in data 10 maggio 1989, con consegna
alla destinataria in data 5 ottobre 1989, il
Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità del regolamento per tardività
della notifica;

ritenuto che l'opinione del P.G. non può
essere seguita;

che - infatti - occorre aver riguardo
alla particolare complessità del procedimento di
notificazione concordato tra l'Italia e la Jugo-
slavia con l'art. 4 sgg. della citata Convenzione
del 1960 (procedimento la cui impossibilità di
esecuzione soltanto - oltre che l'impossibilità di
procedere ex artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 200/67:
utilizzo dei canali consolari - rende appli-
cabile il procedimento previsto dall'art. 142, 1°
comma - nel testo modificato dall'art. 9 L. n.

42/81 e 2° comma c.p.c., in virtù del 3° comma aggiunto con questa legge) prevedendo detto art. 4 e i seguenti una serie di adempimenti, comprese le necessarie traduzioni, e di trasmissioni da un'autorità all'altra affinché l'atto da notificare, accompagnato da lettera, redatta secondo un preciso modulo, pervenga all'autorità competente alla consegna; che occorre altresì tener conto del fatto che al notificante non può rimproverarsi di aver dato alcuna concausa al ritardo con cui l'atto è stato consegnato alla destinataria posto che l'ufficiale giudiziario ne è stato incaricato durante la pendenza del termine concesso dalla Corte e posto che dalla data dell'incarico sono occorsi ben quasi cinque mesi fino alla consegna, ciò che peraltro denuncia l'assoluta insufficienza del termine di 60 giorni dato all'udienza del 16/3/1989;

che - in considerazione di quanto esposto - sussisterebbero giusti motivi di revoca dell'ordinanza con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. "GRANEXPORT", nella parte in cui è stato fissato il termine di 60 giorni, da sostituire con un altro che sconti la complessità e le lungaggini

del procedimento notificatorio "de quo";

che d'altronde, poichè la notifica è ormai avvenuta (l'attestato del tribunale di Belgrado comprova la consegna ritualmente effettuata a norma dell'art. 8.2 della Convenzione) gli stessi motivi che legittimerebbero la revoca dell'ordinanza valgono al riconoscimento della ritualità dell'avvenuta notifica, con l'effetto di impedire ogni decadenza;

ritenuto - nel merito - che, ferma la giurisdizione italiana quanto alla causa instaurata contro la "GRANEXPORT", sussistendone i presupposti ex art. 4 n. 2 c.p.c. (domanda riguardante obbligazioni sorte e da seguirsi in Italia) e non esistendo alcuna clausola compromissoria da applicare nei rapporti tra detta società e la soc. "GRI SETTIMO", va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano quanto alle cause da questa promosse contro la "CIK" e la "KRMIVA";

che - infatti - nessuno degli argomenti addotti in contrario dall'istante hanno fondamento:

Non quello per cui la Jugoslavia non ha aderito alla Convenzione di New York del giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle

sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con L. n. 62/1968 - con il cui art. 2 gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere la convenzione scritta contenente in una clausola compromissoria ovvero in un compromesso con cui le parti si obbligano a sottoporre uno o più cause al giudizio di arbitri che pronuncino all'estero - in quanto è sufficiente che vi abbia aderito l'Italia, la quale, al momento della ratifica, non ha espresso la riserva di cui all'art. 1.3, cioè che la pronuncia arbitrale straniera da riconoscere sia da emanarsi, in base alla clausola compromissoria o al compromesso, nel territorio di una delle altre Corti contraenti (conf.: C.S.U. n. 2969/1973);

e neanche l'argomento imperniato sulla connessione, nello stesso attuale processo, fra la causa contro la "Granexport e quelle contro le altre due società jugoslave: sia perchè il secondo contratto, stipulato con ciascuna di queste, modifica alcune clausole del primo e lascia integre tutte le altre, compresa la clausola compromissoria, sia perchè è da escludere qualsiasi ipotesi di connessione ex artt. 31 sgg. c.p.c. (le sole che, modificando la competenza

territoriale interna, sono idonee, ai sensi dell'art. 4 n. 3, a modificare la competenza giurisdizionale rispetto allo straniero) anche di quella sub art. 33 (cumulo soggettivo) non essendovi, fra le tre cause, concernenti rapporti nati da separati e distinti contratti, alcune identità di titolo o di ~~oggetto~~^{oggetto};

P.Q.QM.

la corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti della soc. "PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA" e della Soc. "KRMIVA RADNA ORGANIZACIJA" e condanna la soc.n.c "GRI SETTIMO & FIGLI di Ugo e Cesare GRI" al pagamento, in favore delle società controricorrenti, delle spese di questo giudizio, liquidate in complessive lire ^{2.593.000#} di cui lire 2.500.000 quanto alla soc. "PIK" ed in complessive lire ^{# 2.014.100#} di cui l. 2.000.000, quanto alla soc. "KRMIVA".

Roma, 29 marzo 1990.

Il Consigliere rel.

Il Presidente